

Art. 3.

« Sono aboliti gli articoli 89 e 90 della legge 15 novembre 1859.

« Se in un quinquennio risulti che il professore straordinario non abbia dato prova di attività scientifica, il ministro, su parere conforme del Consiglio superiore, potrà mettere a concorso la cattedra. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole Baccaredda.

Baccaredda. Dalla cortesia dell'onorevole ministro e dell'onorevole relatore, desidererei uno schiarimento su questo articolo terzo.

Il primo comma vuole aboliti gli articoli 89 e 90 della legge Casati. Se non erro, l'articolo 90 è quello che richiede che ogni professore straordinario, per continuare nell'anno successivo nell'insegnamento, debba essere confermato.

Con l'abolizione dell'articolo 90 il professore straordinario non avrebbe quindi più bisogno di conferma, e acquisterebbe la stabilità.

Ora, secondo l'altro comma, parrebbe invece, che durante un quinquennio la sua cattedra possa esser messa a concorso, se egli non ha dato prova di attività scientifica; quindi questa stabilità viene a cessare. Fra i due alinea, è evidentemente una contraddizione che desidererei si chiarisse, basterebbe perciò la modificazione di poche parole a toglierla, dicendo: « durante il primo quinquennio. »

Desidererei poi un altro schiarimento; cioè se di questo articolo vanno a giovarsi, come amo credere e come mi fanno ritenere precedenti dichiarazioni dell'onorevole ministro, così i professori nominati dietro concorso, come quelli già nominati senza concorso.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dell'istruzione pubblica.

Nasi, ministro dell'istruzione pubblica. Questo articolo fu aggiunto perchè, mutato il sistema di nomina, evidentemente lo straordinario non è più quello della legge Casati, che doveva essere confermato anno per anno, come se si fosse trattato di un incaricato. Ammesso il principio della stabilità, si è considerato che i professori straordinari, diventati inamovibili, potrebbero fermarsi nella loro carriera scientifica, e non dare più alcuna prova di progresso nella scienza, me-

dante pubblicazioni; di maniera che si è voluto lasciare al Governo, in linea di eccezione, la facoltà di poter mettere a concorso la cattedra, se in un periodo, che la Commissione ha stabilito in cinque anni, il professore non dia alcuna prova della sua attività scientifica e didattica.

Trattasi, come si vede, di un salutare ammonimento per quei professori che, dopo un periodo certamente non breve, trascurano gli studi e la scuola; il che può benissimo accadere. Insomma, non stabilire il principio dell'inamovibilità a favore degli straordinari: questo è lo scopo, e la cosa riguarda tanto gli straordinari eletti per concorso, quanto quelli nominati senza concorso in base alla legge Casati. Anche questi ultimi furono nominati regolarmente, e quindi il nuovo provvedimento non potrebbe in alcun modo invalidare le nomine precedenti.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Baccelli Guido.

Baccelli Guido. Prego il ministro di non esigere quella prova perchè il professore straordinario che non avrà lavorato durante il quinquennio, non sarà mai promosso ad ordinario, e questo basta.

Nasi, ministro dell'istruzione pubblica. Resterà straordinario.

Baccelli Guido. E questo basta. Chi giudicherà poi della capacità e della vita scientifica? Quale è il tribunale? Il ministro no, perchè non è che un amministratore; il Consiglio superiore no, perchè non è un giudice tecnico; dunque sempre le Facoltà, dunque siamo da capo: giacchè si rimettono un'altra volta i professori, che si volevano sottrarre al voto delle Facoltà, sotto questo voto. Io quindi crederei che il ministro, potrebbe mettere tutto al più: « se durante il primo quinquennio, ecc. » perchè vedrete quanti guai nasceranno da ciò, e mi parrebbe che fossero abbastanza puniti coloro i quali, non lavorando, non avrebbero la promozione ad ordinari. (*Interruzione dell'onorevole Ciccotti*). Senta, onorevole Ciccotti, Ella sa che ho molta simpatia per Lei; ma non vi sono sempre *des aigles qui planent dans le ciel*. Valgono poco le lezioni fatte beccando qua e là sui diversi libri un po' di tutto, di fronte a quelle di uomini superiori, che hanno scoperto leggi nuove, fatti nuovi, utili a tutti. Ma cotesti son rari assai, e vanno molto in alto. Se non che nella legge Ca-